



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO**

**Congresso
Siena, 25/02/2017**

PARTE I

CAPITOLO I

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI

Iscrizione e tesseramento

Art. 1

La domanda d'iscrizione alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, FPS) deve essere sottoscritta dall'interessato e di norma trasmessa dalla SAS alla Segreteria della Federazione Territoriale competente la quale la attiva e ne dà comunicazione al Coordinamento della SAS a livello d'Azienda, Ministero o Ente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute negli Statuti di provenienza, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione con decisione motivata dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 2

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica va fatta nel territorio in cui si svolge la attività lavorativa. In caso di più attività lavorative nell'ambito della CISL Funzione Pubblica o di più sedi lavorative, nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto/a.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL che abbiano un incarico elettivo in una Federazione CIS FP dovranno iscriversi alla Federazione FP in cui esercitano il mandato.

I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa possono scegliere a quale federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70e all'art. 3 del Dlgs 564/96, fatto salvo chi svolge attività presso la CISL FP che si iscriverà a quest'ultima.

Le Federazioni dovranno munirsi di strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con la Federazione Nazionale, progetti comuni per il Proselitismo.

Art. 3

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CISL Funzione Pubblica le socie soci espulse/i dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le socie/ I soci espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato territoriale di appartenenza. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Art. 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 2 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dall'art. 16 dello Statuto, dagli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, "le incompatibilità funzionali".

Art. 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione di appartenenza ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 16 dello Statuto e 5-7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Proviviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 7

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Confederale sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Nazionale, Regionale di Federazione.

Sono inoltre incompatibili le cariche di componente i coordinamenti delle SAS, delle professioni e delle istituzioni con altre cariche confederali territoriali, regionali o nazionali.

Art.8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9, vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL gli Enti promossi dalla CISL e di cui Organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da Organismi della CISL (Inas)).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (Sicet – Adiconsum – Iscos – Anolf) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL Funzione Pubblica come previste dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 9

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto, e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente in enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl.
- gli incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- Le candidature alla carica di sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto confederale.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità proprie della Federazione Nazionale espresso dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre a quello di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria.

Art. 10

L'identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Federazione viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale Nazionale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Nazionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Nazionale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Art. 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ex art. 10, primo comma, del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex art 9 del presente regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o Consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 16 dello Statuto, comma 1, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi incompatibili previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/ Il candidata/o alle assemblee e Consigli, di cui alla lettera b del medesimo art. 16 di cui sopra, decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui l'ultimo comma dell'art. 16 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato art. 16 possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale.
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 12

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 15 dello Statuto CISL Funzione Pubblica e nel precedente art. 11, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tale fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale-Interregionale di Federazione il compito di provvedere agli adempimenti di cui al II comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

Nei casi di decadenza dalla carica di Segretario Generale della Federazione Regionale-Interregionale, gli adempimenti previsti nei commi 3 e 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

La sostituzione dei dirigenti decaduti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto ~~nell'art. 55~~ dallo Statuto CISL Funzione Pubblica.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, dello Statuto i mandati che concorrono a formare il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica specificatamente quelli di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Dopo la celebrazione del xvii Congresso CISL e previa modifica dell'articolo 17 dello Statuto confederale, la disposizione sul termine massimo previsto dal comma precedente sarà sostituita dalla seguente:

- a) Per i Segretario Generali e Agg. Di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati;
- b) Per il Segretario generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

E' tuttavia prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

La Federazione dell'Alto Adige deve armonizzare le disposizioni di cui ai commi precedenti previste nel presente Regolamento.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello e di componente i Coordinamenti Nazionali delle S.A.S..

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, condizione che non siano titolari di pensione.

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti CISL Funzione Pubblica

Art. 14

I Comitati Esecutivi ai vari livelli sono competenti a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale tenuta presente la compatibilità con l'art. 7 e l'esigenza di assicurare:

- la piena autonomia del sindacato;
- il più alto grado di competenza e professionalità;
- la massima funzionalità degli organi sindacali.

Art. 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art. 16

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo della Federazione nel Regolamento Economico.

PARTE II
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

Art. 17

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Art. 18

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art.19.

Art. 19

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in Commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggibili.

Tutte/i le/gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e dalle presenti regole, senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretario Generale e i componenti l'Organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi ed Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del consiglio generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Art. 20

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto la/ il più anziana/o di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Art. 20-bis

La composizione delle segreterie sarà la seguente:

- a) la Federazione Nazionale potrà avere da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- b) le Federazioni regionali potranno avere tre componenti compresi il Segretario Generale. Le federazioni regionalizzate o interregionalizzate potranno avere da tre a cinque componenti, compreso il segretario generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti
- c) le Federazioni territoriali potranno avere tre componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
- d) Per le Federazioni regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segretaria/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
- e) Per le Federazioni regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle strutture di Federazione a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno la presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi. Il presente articolo entrerà in vigore con lo svolgimento del XVIII Congresso.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli Organi

Art. 21

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 22

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. Le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 23

Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/i componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII

Collegio dei Probiviri

Art. 24

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello Statuto Confederale, spetta a tutti i soci ed alle strutture della CISL. Essa va inoltre modificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 25

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di 15 giorni, fissato dall'art. 8 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti del Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio Probivirale della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 27, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli altri eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto Confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata A/R a cura del ricorrente ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso davanti al Collegio.

Il termine di 90 giorni di cui al 1° comma resta sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale di Federazione alla data di insediamento del nuovo Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile e notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 26

Nel caso in cui il Collegio dei Proviviri della Federazione non si pronuncia entro il termine di cui all'art. 25 del Regolamento, decide in prima ed unica istanza il Collegio dei Proviviri, previo inoltre del ricorso da parte dell'interessato o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio Confederale dei Proviviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Proviviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai 2 commi precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché alla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 10, ottavo comma, ultima parte, dello Statuto e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale al Collegio.

Art. 27

Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei Proviviri si deve far riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 28

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 25 del Regolamento sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 29

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli Organi sono di competenza del Collegio dei Proviviri della Federazione. Il Collegio Confederale dei Proviviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Proviviri.

Le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 30

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Art. 31

Nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma quarto, dello Statuto la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tale fine il Collegio dei Proviviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Art. 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma terzo, dello Statuto, il Collegio dei Proviviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tale fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il presidente di tale Collegio convoca il collegio entro le 96 ore successive.

Art. 33

Nelle ipotesi previste dall'art. 14 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può rivolgersi per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art.14, secondo comma dello Statuto, al competente Collegio dei proviviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

Art. 34

Il Commissario di cui all'art. 39 dello Statuto CISL Funzione Pubblica deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostruzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costruiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un *commissario ad acta* con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostruzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Art. 35

Il termine di 15 giorni, di cui all'art. 8 dello Statuto, decorre dalla data del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Art. 36

Il Commissario previsto dall'art. 39 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Il Collegio dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento degli organi.

Art. 36-bis

Il reggente di cui all'art. 42 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente, o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura federale nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste dell'art. 9 del presente Regolamento.

PARTE III

COMPITI E ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

La CISL Funzione Pubblica, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto, ha il compito di:

- a) promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo degli organismi di base in ogni ambiente di lavoro , nonché delle strutture sindacali e delle articolazioni della Federazione, previste dallo Statuto
- b) attuare iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale
- c) attuare iniziative intese a promuovere in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo, la formazione professionale degli iscritti dipendenti dei settori pubblici e privati ed in particolare la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina)

CAPITOLO VIII

Il Congresso Nazionale

Art. 37

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del consiglio generale pari al 30%, tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà, nonché le norme generali per lo svolgimento dei Congressi ai vari livelli.

Al fine di realizzare organismi che prevedono una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali della Federazione a tutti i livelli, dovranno prevedere, nelle liste, un'adeguata percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, immigrati/e.

CAPITOLO IX

Il Consiglio Generale Nazionale

Art. 38

Il Consiglio Generale è composto da n° 91 componenti ed è costituito da:

- 50 componenti eletti dal Congresso a suffragio universale;
- 21 rappresentanti delle Federazioni Regionali/Interregionali e delle province autonome;
- 14 rappresentanti delle Federazioni Regionali/Interregionali designati dai rispettivi Consigli Regionali/Interregionali. Il riparto dei rappresentanti delle Federazioni Regionali/Interregionali avviene sulla base del numero degli iscritti nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Essi sono designati dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato;
- 6 coordinatori nazionali SAS di Ministero, Amministrazioni Centrali, Ente, individuati con i criteri di cui all'art. 70 del presente Regolamento, che risultano avere il più alto numero di iscritti in base alla media del quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso attestato dalla Segreteria Nazionale.

All'interno del Consiglio Generale della Federazione è garantita la rappresentanza dei comparti: Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata, Terzo settore/socio sanitario.

Il Consiglio generale può articolarsi in Commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di non componenti del Consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, formativa, internazionale.

Nella prima seduta del Consiglio Generale all'inizio di ogni anno sociale si provvede a comunicare le integrazioni e le decadenze sulla base di una relazione presentata dalla Segreteria.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale con voto consultivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, i rappresentanti della Federazione dei pensionati provenienti dalla categoria.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano inoltre, con solo diritto di parola, i legali rappresentanti delle associazioni e/o rappresentanti che hanno stipulato patti associativi con la CISL.

Possono partecipare al Consiglio Generale con solo diritto di parola i responsabili degli Uffici Rapporti con la FNP, Internazionale, Legislativo nonché, su valutazione della Segreteria Nazionale, Dirigenti Sindacali provenienti dalla categoria che abbiano incarichi confederali.

L'indizione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento è affidata al consiglio generale della federazione regionale.

Art. 39

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 40

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario nazionale.

I membri di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi tenendo conto della provenienza.

Nel caso in cui un membro di diritto si dimetta o decada dalla carica sarà reintegrato tenendo conto della provenienza.

Art. 41

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 26 dello Statuto CISL Funzione Pubblica e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale invia, di norma, almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 42

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della Federazione nazionale.

Art. 43

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 44

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 26 dello Statuto.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 45

Il Consiglio Generale si può articolare in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina, al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti le Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale potrà altresì essere convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Art. 46

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 47

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenium" di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO X

Il Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 48

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:

- a) da n. 31 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Donne.

Art. 49

La convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo Nazionale da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli Organi e la nomina di un Commissario di cui all'art. 39 dello Statuto della Federazione.

Art. 50

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 51

Il Coordinamento Donne della CISL Funzione Pubblica è composto, su proposta della Segreteria Nazionale, da 20 donne individuate tra le donne componenti il Consiglio Generale, le Coordinatrici Regionali e di area metropolitana e le Responsabili delle analoghe rappresentanze individuate dai maggiori Coordinamenti delle SAS di Ministero ed Ente Pubblico non economico.

La composizione di cui al comma precedente, con gli opportuni adeguamenti si applica anche ai Coordinamenti Donne Regionali e Territoriali.

La Responsabile del Coordinamento Nazionale sarà nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento Donne.

Il Coordinamento viene convocato dalla Segreteria Nazionale di intesa con la Responsabile del Coordinamento stesso.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XI

Le Federazioni Regionali - Interregionali

Art. 52

Il Congresso Regionale è il massimo Organo della Federazione a livello regionale/interregionale.

Spetta al Congresso Regionale/Interregionale.

- a) pronunciarsi sulla relazione politico sindacale, finanziaria e organizzativa della Federazione Regionale/Interregionale;
- b) eleggere i componenti il Consiglio Regionale/Interregionale;
- c) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- d) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;
- f) eleggere i delegati al Congresso USR-USI.

Art. 53

Compete alla Federazione Regionale/Interregionale:

- a) l'attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito Regionale/Interregionale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi;

- b) la rappresentanza della categoria nella Unione Sindacale Regionale (USR-USI) della CISL;
- c) il coordinamento dell'attività politico contrattuale delle Federazioni Territoriali;
- d) il coordinamento dell'attività di contrattazione di livello regionale previste da norme contrattuali delle singole Amministrazioni;
- e) sostenere l'attività delle Federazioni Territoriali per le politiche contrattuali, di formazione sindacale integrata degli interventi confederali specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane, con servizi tecnici e di staff professionali;
- f) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- g) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione. Queste ultime con il coordinamento della Unione Sindacale Regionale (USR-USI);
- h) attuazione iniziative intese a promuovere in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo, la formazione professionale degli iscritti dipendenti dei settori pubblici e privati ed in particolare la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina);
- i) monitorare e, all'occorrenza, intervenire per rimuovere eventuali comportamenti della/dei dirigenti che orientano le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al collegio dei probiviri;
- l) promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Art. 54

Il Consiglio Regionale/Interregionale è l'Organo deliberante della Federazione a livello Regionale/Interregionale tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce almeno 2 volte l'anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Compete al Consiglio Regionale/Interregionale:

- a) deliberare, per lo svolgimento del Congresso, sulle materie delegate dal Regolamento dei Congressi, approvato dal Consiglio Generale della Federazione Nazionale;
- b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Regionale/Interregionali ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto;
- c) eleggere tra i propri componenti il Comitato Esecutivo e la Segreteria della Federazione Regionale/Interregionale;
- d) eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- e) deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste;
- f) esaminare ed approvare gli schemi della relazione che la Segreteria sottoporrà al Congresso;
- g) designare, revocare e sostituire i componenti da designare nelle strutture superiori.

Art. 55

Il Consiglio Regionale è composto:

- a) per non più del 50% da:
 - Segretari Generali delle Federazioni Territoriali;
 - componenti designati dai Consigli delle Federazioni Territoriali in proporzione al numero degli iscritti;
 - Coordinatori Regionali/Interregionali SAS di Ministero, Amministrazione centrale ed Ente individuati con i criteri di cui all'art. 77 del presente Regolamento;
 - la responsabile del Coordinamento Donne Regionale/Interregionali;
- b) per non meno del 50% da membri eletti dal Congresso Regionale/Interregionale.
 Il numero complessivo dei componenti il Consiglio sarà contenuto nei seguenti limiti:
 - entro 10.000 iscritti fino a 30 componenti;
 - da 10.001 a 20.000 iscritti fino a 40 componenti;
 - con oltre 20.000 iscritti fino a 50 componenti.

Le regioni unificate in unica struttura con i territori e la provincia autonoma di Trento e Bolzano possono derogare ai limiti di cui al comma precedente.

All'interno del Consiglio Regionale/Interregionale della Federazione è garantita la rappresentanza dei comparti: Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non economici, Ministeri, Autonomie Locali, Sanità pubblica e privata, Terzo settore/socio sanitario.

Il Consiglio generale regionale/Interregionale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei suoi componenti e sulla opportunità di prevedere il Segretario generale aggiunto.

Il Consiglio generale decide il numero dei componenti il Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale.

Il Consiglio generale regionale/interregionale elegge al suo interno, con separate votazioni:

- il Segretario generale regionale/interregionali;
- il Segretario generale aggiunto, ove previsto;
- i componenti la segreteria;
- il Comitato esecutivo;
- i componenti designati nel Consiglio generale nazionale e in quello della USR-USI;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Nomina la responsabile del Coordinamento Donne regionale/interregionale, che è componente di diritto del Comitato esecutivo.

Art. 56

Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale

Compete al Comitato Esecutivo:

- a) convocare il Consiglio Regionale/Interregionale fissandone l'ordine del giorno;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Regionale/Interregionale;
- c) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Regionale/Interregionale che rientri tra le competenze della Federazione Regionale/Interregionale.

Art. 57

Spetta alla Segreteria Regionale/Interregionale:

- a) prendere tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione provvedendo al necessario coordinamento sindacale-organizzativo delle Federazioni Territoriali;
- b) rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- c) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- d) decidere sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Regionale/Interregionale sentita la Federazione Nazionale;
- e) nominare i Coordinatori Regionali/Interregionale previsti dal presente Regolamento;
- f) svolgere tutte le attività e mandati affidati dagli Organi della Federazione Nazionale;
- g) predisporre l'istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinaria;
- h) convocare il Comitato Esecutivo;
- i) svolgere l'attività di contrattazione di livello regionale, ove prevista da norme contrattuali delle diverse Amministrazioni;
- l) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello, ove prevista, ai Coordinamenti Regionali di SAS.

La rappresentanza legale della Federazione nell'ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, spetta al Segretario Generale Regionale/Interregionale.

Art. 58

Le Federazioni Regionali/Interregionali devono trasmettere alla Federazione Nazionale il loro Regolamento, la composizione dei loro organi con le variazioni sopravvenute, i bilanci e i rendiconti, l'anagrafe degli iscritti, nonché comunicare le convocazioni dei loro organi con relativi ordini del giorno.

Art. 59

Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale

Il Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale provvede al controllo Amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Regolamento e dell'allegato n.1.

Art. 59 Bis

Le Federazioni Regionalizzate

Compete alle Federazioni Regionalizzate quanto previsto dall'art. 53 del presente Regolamento e:

- a) curare l'attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito territoriale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi;
- b) rappresentare la categoria nelle Unioni Sindacali Territoriali (UST) della CISL;
- c) coordinare l'attività delle Strutture Aziendali Sindacali di posto di lavoro e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (SAS/RSA) attraverso un adeguato supporto tecnico-organizzativo;

- d) sostenere l'attività di proselitismo sui posti di lavoro;
- e) svolgere tutte quelle attività e mandati ad esso affidati dagli Organi Nazionali della Federazione;
- f) coordinare e sostenere la componente associativa eletta e designata nella RSU e dei delegati alla sicurezza;
- g) la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore con il coordinamento dell'Unione Territoriale;
- h) coordinare l'attività contrattuale delle SAS/RSA;
- i) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello, ove prevista, ai Coordinatori Territoriale SAS di Ministero ed Ente Pubblico non economico;
- j) designare, revocare e sostituire i componenti da designare nelle strutture superiori.

CAPITOLO XII

Le Federazioni Territoriali

Art. 60

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale. Esso è costituito, sulla base delle norme contenute nell'apposito Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione, da delegati eletti nelle assemblee congressuali di posto di lavoro delle Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA).

Spetta al Congresso:

- a) pronunciarsi sulla relazione politico-sindacale e finanziaria;
- b) determinare gli indirizzi generali della Federazione;
- c) eleggere i Componenti il Consiglio Territoriale;
- d) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- e) eleggere i delegati al Congresso della Federazione Regionale;
- f) eleggere i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL.

Art. 61

Compete alle Federazioni Territoriali:

- a) curare l'attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito territoriale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi;
- b) sostenere l'attività di proselitismo sui posti di lavoro ;
- c) svolgere tutte quelle attività e mandati ad esso affidati dagli Organi Nazionali e Regionali della Federazione;
- d) coordinare e sostenere la componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza;
- e) gestire le risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale;
- g) coordinare l'attività contrattuale delle SAS/RSA;
- k) designa, revoca e sostituisce i componenti da designare nelle strutture superiori;
- l) attuare iniziative intese a promuovere in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo, la formazione professionale degli iscritti dipendenti dei settori pubblici e privati ed in particolare la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina)

Art. 62

Il Consiglio è l'Organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Spetta al Consiglio:

- a) deliberare per lo svolgimento del Congresso sulle materie delegate dal Regolamento delle Assemblee Congressuali di base e dal Regolamento dei Congressi approvati dal Consiglio Generale della Federazione Nazionale;
- b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Territoriale ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto;
- c) deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste dallo Statuto;
- d) eleggere fra i propri componenti la Segreteria Territoriale e il Comitato Esecutivo;
- e) eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;

- f) deliberare sulle iniziative e proposte concernenti le materie politico-sindacali di competenza della Federazione a livello provinciale o territoriale.

Il Consiglio Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Territoriale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Art. 63

Il Consiglio territoriale è composto :

- da componenti eletti dal Congresso nelle quantità previste dai singoli regolamenti;
- dalla responsabile del Coordinamento femminile territoriale.

In coerenza con i deliberati federali sulla composizione numerica degli organi si indicano i numeri massimi a cui le Federazioni devono attenersi:

- entro 2.500 iscritti fino a 30 componenti;
- da 2.501 a 5.000 iscritti fino a 35 componenti;
- da 5001 a 7000 iscritti fino a 45 componenti;
- con oltre 7.000 iscritti fino a 50 componenti.

Nella definizione complessiva dei Consigli Generali delle Federazioni Territoriali, ciascuna delle Federazioni confluenti (ex FIST ed ex FPI) nella CISL Funzione Pubblica non potrà disporre, da sola, dei 2/3 dei suoi componenti.

All'interno di ciascuna ex Federazione è garantita la rappresentatività delle singole categorie (Enti Locali, Enti Pubblici non economici, Sanità, Stato).

I consigli generali dei sindacati territoriali, ogni qual volta si verificano scadenze o dimissioni, possono reintegrare il numero dei loro componenti eletti dal congresso, in carenza di candidati non eletti, con deliberazione adottata, su specifico punto all'ordine del giorno, a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio territoriale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero e sulla opportunità di prevedere il Segretario generale aggiunto.

Il Consiglio territoriale valuta l'opportunità di costituire il Comitato esecutivo e decide il conseguente numero dei suoi componenti.

Nel caso di non costituzione del Comitato Esecutivo, i compiti ad esso attribuiti sono di competenza del consiglio territoriale.

Il Consiglio territoriale elegge al suo interno, con separate votazioni:

- il Segretario generale territoriale;
- il Segretario generale aggiunto, ove previsto;
- i componenti la segreteria;
- il Comitato esecutivo ove previsto;
- i componenti designati nel Consiglio regionale ed in quello della UST;
- il Presidente del Collegio dei sindaci.

Nomina la responsabile del coordinamento femminile territoriale, che è componente di diritto del Comitato esecutivo, se previsto.

Art. 64

Comitato Esecutivo Territoriale

Sono compiti del Comitato Esecutivo Territoriale:

- a) convocare il Consiglio Territoriale fissandone l'ordine del giorno;
- b) approvare, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze contributive, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Territoriale;
- c) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Territoriale.

Art. 65

Compiti della Segreteria Territoriale

Spetta alla Segreteria Territoriale:

- a) realizzare gli indirizzi generali della Federazione Territoriale assicurando un efficace supporto sindacale tecnico ed organizzativo per le Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA) coordinandone l'attività contrattuale;
- b) rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- c) sostenere l'attività di proselitismo nonché le iniziative operative di cui all'art. 53;
- d) svolgere tutte le attività ed i mandati affidati alla Federazione Territoriale dagli Organi Nazionali o Regionali.
- e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- f) decidere sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Territoriale, sentita la Federazione Nazionale;

g) nominare i Coordinatori Territoriali previsti dal presente Regolamento.

La rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta, nell'ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, al Segretario Generale.

Art. 66

Collegio dei Sindaci della Federazione Territoriale

Il Collegio dei Sindaci della Federazione Territoriale provvede al controllo Amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Regolamento e dell'allegato n.1 ed in conformità all'art. 7 dello Statuto CISL FP Nazionale.

CAPITOLO VIII

Le Strutture Aziendali Sindacali

Art. 67

Presso ogni posto di lavoro di ogni singola Amministrazione, Azienda Sanitaria o Ente sono costituite le SAS.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali singoli o associati con personale in servizio inferiore a 100 unità la SAS deve intendersi l'Azienda, l'Ente o gli Enti associati medesimi.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali con personale in servizio superiore a 100 unità, la SAS sarà costituita in ogni articolazione strutturale degli stessi.

Art. 68

L'assemblea aziendale è l'organo di democrazia diretta della SAS; è convocata dalla segreteria aziendale, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata alla segreteria almeno un terzo degli iscritti ovvero la maggioranza del Direttivo. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni. Può essere convocata straordinariamente dalla segreteria territoriale.

Nella prima riunione ordinaria annuale la segreteria aziendale presenta all'assemblea una relazione delle attività dell'anno precedente, compreso l'utilizzo dei permessi sindacali, e di quelle programmate per il nuovo anno.

L'assemblea approva le piattaforme e gli accordi aziendali di loro competenza.

Art. 69

Il Direttivo aziendale è l'organo deliberante che attua i compiti della SAS, secondo gli orientamenti dell'assemblea e nel rispetto degli indirizzi della Federazione territoriale.

La sua composizione è prevista dal regolamento del Sindacato territoriale, anche con riferimento ad eventuali componenti di diritto, responsabili di specifiche strutture per l'assistenza sindacale.

Sono componenti di diritto del direttivo i delegati della RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica.

E' convocato, in via ordinaria, dalla segreteria almeno ogni due mesi; in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o direttamente dal Sindacato territoriale. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni.

Il direttivo aziendale elegge nel proprio seno la segreteria; approva, d'intesa con il sindacato territoriale, la lista CISL Funzione Pubblica per l'elezione della RSU.

Art. 70

La segreteria aziendale attua i deliberati del direttivo ed è l'organo promotore di tutte le iniziative della SAS/RSA secondo i suoi compiti.

E' composta dal segretario responsabile, eletto dal direttivo con distinta votazione, e da segretari nel numero fissato dallo stesso direttivo secondo le esigenze funzionali, comunque non superiore a tre.

Il segretario responsabile rappresenta la SAS/RSA presso l'Amministrazione o la direzione aziendale, alla quale è accreditato dalla Federazione Territoriale.

La segreteria è convocata dal Segretario responsabile; in via straordinaria può essere convocata dalla Federazione Territoriale.

Art. 71

Data e ordine del giorno delle convocazioni di tutti gli organi della SAS/RSA devono essere comunicati alla Federazione Territoriale.

Art. 72

La SAS ha i seguenti compiti:

- promuovere la sindacalizzazione con l'adesione alla CISL Funzione Pubblica

- assicurare l'assistenza sindacale agli iscritti, anche favorendo l'accesso ai servizi della CISL;
- curare l'informazione sindacale sulle politiche della CISL e della CISL Funzione Pubblica d'interesse generale e categoriale;
- sviluppare la consultazione sulle piattaforme e sugli accordi contrattuali, nonché d'interesse generale confederale;
- promuovere e gestire, unitamente alla Federazione Territoriale, o direttamente su delega della medesima Federazione, e alla RSU, la contrattazione aziendale negli ambiti previsti dal Ccnl;
- sostenere con elaborazioni, indirizzi e verifiche i componenti delle RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica;
- promuovere, d'intesa con la Federazione Territoriale, le iniziative di mobilitazione dei lavoratori;
- elaborare analisi e proposte sulle materie della partecipazione, dall'efficienza e qualità dei servizi, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro, alle pari opportunità;
- sviluppare i rapporti con le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, operanti nell'azienda o ente.

Art. 73

Il Congresso aziendale ha le stesse scadenze temporali di quello territoriale, vi partecipano tutti gli iscritti della CISL Funzione Pubblica dipendenti dell'azienda o ente, in regola con i contributi.
Esso elegge il direttivo aziendale.

CAPITOLO IX

Le articolazioni funzionali

Art. 74

I Responsabili delle singole SAS della medesima Azienda Sanitaria o Ente Locale o terzo settore/sociosanitario designeranno attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Art. 75

I responsabili delle SAS di posto di lavoro designano attraverso un percorso democratico il proprio Coordinatore a livello territoriale di Ministero e di Ente Pubblico non economico.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Art. 76

I Coordinatori Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali ed Ente Pubblico non economico designano attraverso un percorso democratico a loro volta il rispettivo Coordinatore Regionale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Art. 77

I rappresentanti di posto di lavoro di Amministrazione Regionale, delle Aziende o Enti a carattere regionale, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile ed i componenti del Coordinamento Regionale sino ad un massimo di due.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Art. 78

I Coordinatori Regionali di Ministero, Agenzie Fiscali e di Ente Pubblico non economico, nella prima riunione, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile Nazionale ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS sino ad un massimo di due. Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni, i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS possono essere aumentati fino ad un massimo di 5 su valutazione della Segreteria della Federazione Nazionale stessa.

Art. 79

I Coordinatori Responsabili Nazionali ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle Strutture sindacali di Amministrazione aventi peculiari caratteristiche e funzioni, nonché per le Amministrazioni non aventi strutture periferiche ma con sole sedi centrali, sono designati attraverso un percorso democratico dai rappresentanti delle SAS di posto di lavoro e formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

Art. 80

Analogo percorso è adottato per la designazione e la nomina formale dei relativi Coordinatori territoriali, regionali e nazionali di area contrattuale, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei.

I Coordinatori Territoriali, Regionali e Nazionali di area contrattuale, specificità professionale ed assetti istituzionali omogenei, sono di supporto funzionale alle rispettive Federazioni attraverso l'elaborazione e la individuazione di iniziative e proposte utili alla valorizzazione delle specificità professionali e contrattuali.

Ciò anche al fine di realizzare specifica informazione ed acquisire elementi peculiari a sostegno delle rivendicazioni e delle aspettative degli iscritti.

Art. 81

Ai Coordinamenti Nazionali delle SAS di posto di lavoro di Ministero, Agenzia Fiscali ed Ente pubblico non economico, è delegata dalla Segreteria della Federazione Nazionale la contrattazione integrativa di secondo livello per singola Amministrazione.

I Coordinamenti Nazionali assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione alle SAS, alle Federazioni Territoriali e alle Federazioni Regionali.

Art. 82

I Coordinatori regionali di Ministero, Agenzia Fiscali ed Ente Pubblico non economico sono di supporto funzionale alle Federazioni Regionali anche per quanto concerne lo sviluppo della contrattazione integrativa in tale ambito.

Essi garantiscono, inoltre, il collegamento operativo tra i Coordinamenti Nazionali e le SAS di posto di lavoro in stretta sinergia e collaborazione con le rispettive Federazioni, le quali assicurano le risorse necessarie alla loro operatività.

Art. 83

Ai Coordinamenti delle SAS dell' Ente Regione e delle Aziende o Enti a carattere regionale è delegata dalla Segreteria della Federazione Regionale la contrattazione integrativa di secondo livello.

Con specifico riferimento alle SAS ed alle Federazioni territoriali essi assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione.

Nelle Regioni a Statuto speciale, per la definizione del contratto di primo livello le Federazioni Regionali sono coadiuvate dal Coordinamento delle SAS dell' Ente Regione.

Art. 84

I Coordinamenti Territoriali delle SAS di posto di lavoro, ove previsti, sono di supporto funzionale alle Federazioni Territoriali che ne assicurano le risorse necessarie per l'operatività.

Essi sono, altresì, delegati alla contrattazione integrativa dalle Segreterie delle rispettive Federazioni che comunque, ne coordinano l'attività negoziale.

Art. 85

Al fine di assicurare ai Coordinamenti Nazionali delle SAS di Ministero, Agenzia Fiscali e di Ente Pubblico non Economico i finanziamenti necessari all'assolvimento dei compiti loro delegati dalla Federazione Nazionale, il nuovo sistema di riparto automatico delle risorse garantisce agli stessi una quota percentuale del 12 per gli Enti ed i Ministeri, per un totale del 24 sulla base delle quantità delle risorse economiche da ciascuno prodotte.

Ai Coordinamenti Nazionali di aree professionali e contrattuali sono assicurati, da parte della Federazione Nazionale budget economici, per il relativo funzionamento, sulla base delle competenze delegate ed in relazione alle quantità delle risorse economiche da ciascuno prodotte.

Art. 86

Ai Coordinamenti delle SAS delle Aziende Sanitarie, del terzo settore socio sanitario e degli Enti Locali, ovvero ai Coordinamenti Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali e di Ente Pubblico non Economico, sono assicurate, dalle corrispondenti Federazioni Regionali e Territoriali, le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento, adeguate e proporzionate ai compiti svolti, e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento economico CISL FP in vigore.

Art. 87

Le Federazioni Regionali, nell'ambito dei rispettivi bilanci, assumono l'onere economico del funzionamento delle attività svolte dai rispettivi Coordinamenti Regionali.

Art. 88

Le Federazioni, ai vari livelli, assumono nei propri bilanci la rendicontazione con relativa ed idonea documentazione delle spese, dei rispettivi Coordinamenti di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente Pubblico non economico, Azienda Sanitaria, terzo settore/socio sanitario, Ente Locale, area professionale ed assetti istituzionali omogenei.

PARTE IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO IX

Responsabilità e competenze

Art. 89

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna per ogni Struttura ed articolazione funzionale della Federazione nonché le modalità di riscossione.

Art. 90

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive Strutture.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione ai diversi livelli.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso la Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 90-bis

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto CISL FP, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, dello Statuto CISL FP, la Segreteria prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa.

Agli atti che rientrano nel concetto di normale funzionamento della Federazione non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Agli atti di normale funzionamento se oggetto di apposita delibera da parte della Segreteria non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Si considerano atti che assicurano il normale funzionamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti che riguardano l'attività ordinaria necessaria per il corretto funzionamento della struttura stessa quali:

1. contratti di fornitura utenze;
2. contratti di fornitura di beni e servizi quali cancelleria, vigilanza, pulizie, manutenzioni periodica, e altri che dovessero essere necessari al normale buon andamento/funzionamento;
3. contratti e/o convenzioni volte ad assicurare agli iscritti l'attuazione dei fini statutari della Federazione stessa;
4. pagamento delle retribuzioni ed oneri assimilati ai dipendenti e/o collaboratori;
5. pagamento di imposte e tasse e ogni altro atto che attiene alla normale e ordinaria amministrazione della Federazione ad esclusione degli atti definiti come straordinari quali, ad esempio:

- I. acquisto e/o vendita di immobili;
- II. stipula di contratti di finanziamento di ogni tipo con istituti di credito;
- III. concessione di garanzie quali pegno, ipoteca, fideiussione su beni mobile e/o immobili di proprietà della Federazione;
- IV. accensione e/o estinzione sui conti correnti di ripartizione (anche detti "conti ciechi");
- V. ogni altro atto avente natura straordinaria che possa incidere sostanzialmente sulla situazione patrimoniale e/o finanziaria della Federazione stessa.

Art. 91

La Federazione Territoriale, risponde delle obbligazioni assunte.

I rappresentanti legali della Federazione Territoriale rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle rispettive strutture.

A tal fine la Federazione dovrà attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

La Federazione territoriale, dovrà identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. La federazione con personale dipendente è tenuta ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati e al rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

CAPITOLO X

Bilanci

Art. 92

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali e Territoriali in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indenni tari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati alla Federazione Nazionale dalla Federazione Territoriale entro il 20 marzo dell'anno successivo.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento .

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione on line del bilancio

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Nazionale, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le irregolarità contributive comportano la riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.

Ogni due anni la Segreteria potrà predisporre il bilancio sociale.

CAPITOLO XI

Ispezioni

Art. 93

La Federazione nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle proprie strutture ed articolazioni funzionali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 48 e 47 dello Statuto CISL Funzione Pubblica.

Nell'ambito della propria competenza territoriale, previa intesa con la Segreteria Nazionale, anche le Federazioni sindacali regionali possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dai precedenti commi.

CAPITOLO XII

Norme finali e transitorie

Art. 94

Nell'attivazione di eventuali cooptazioni va favorita la partecipazione dei lavoratori disabili.

Art. 95

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio regolamento a quello della Federazione dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria nazionale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria nazionale può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto.

Art. 96

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art. 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Art. 97

Al fine di adeguare il modello organizzativo alle riforme istituzionali derivanti dagli accorpamenti, si provvederà alle opportune modifiche del presente Regolamento.

Art. 98

Per quanto non previsto nelle presenti Regole si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

COLLEGIO SINDACALE

- Il collegio sindacale deve essere formato da persone professionalmente competenti che devono svolgere con serietà, completezza ed indipendenza il proprio compito e devono essere retribuite; devono essere iscritte al Registro dei revisori contabili o all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con comprovata esperienza professionale;
- È ipotizzabile istituire un collegio sindacale regionale al quale conferire l'incarico anche di provvedere ai controlli delle sedi provinciali della Cisl FP;

FUNZIONAMENTO E DOVERI GENERALI

- devono svolgere la propria funzione in spirito di indipendenza, di correttezza e di collaborazione;
- devono considerare l'importanza della propria funzione in spirito collaborativo e di supporto all'ufficio amministrativo per migliorare la correttezza gestionale ed il rispetto delle normative del Regolamento Cisl FP e delle leggi civili e fiscali. Anche la necessaria attività di controllo ed indagine deve essere vista – e recepita – in questo senso.
- riunirsi periodicamente anche in base a quanto stabilito nei regolamenti economici deliberati dal comitato esecutivo
- redigere il verbale delle riunioni da trascrivere su apposito libro firmato e tenuto a cura dei sindaci

DOVERI IN ORDINE AL CONTROLLO CONTABILE

La scelta della Confederazione è quella che il collegio sindacale sia incaricato di svolgere anche il controllo contabile, che si esplica come segue:

- a) verificare la regolare tenuta della contabilità;
- b) verificare la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione; chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni
- c) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- d) accertare il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio, con riferimento ai principi contabili ed alle norme di legge;
- e) redigere una relazione che esprima il giudizio del collegio sul bilancio consuntivo;
- f) esprimere i pareri richiesti dai regolamenti economici

SCHEMA ELENCO CONTROLLI COLLEGIO SINDACALE

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

- A)** controlli delle procedure
- B)** controlli periodici
- C)** controlli sul bilancio
- D)** controlli su operazioni straordinarie

Art. 62

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art. 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Art. 63

Al fine di adeguare il modello organizzativo alle riforme istituzionali derivanti dagli accorpamenti, si provvederà alle opportune modifiche del presente Regolamento.

COLLEGIO SINDACALE

- Il collegio sindacale deve essere formato da persone professionalmente competenti che devono svolgere con serietà, completezza ed indipendenza il proprio compito e devono essere retribuite; devono essere iscritte al Registro dei revisori contabili o all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con comprovata esperienza professionale;
- È ipotizzabile istituire un collegio sindacale regionale al quale conferire l'incarico anche di provvedere ai controlli delle sedi provinciali della Cisl FP;

FUNZIONAMENTO E DOVERI GENERALI

- devono svolgere la propria funzione in spirito di indipendenza, di autonomia, di correttezza e di collaborazione;
- devono considerare l'importanza della propria funzione in spirito collaborativo e di supporto all'ufficio amministrativo per migliorare la correttezza gestionale ed il rispetto delle normative del Regolamento Cisl FP e delle leggi civili e fiscali. Anche la necessaria attività di controllo ed indagine deve essere vista – e recepita – in questo senso.
- riunirsi ~~almeno ogni 90 giorni~~ periodicamente anche in base a quanto stabilito nei regolamenti economici deliberati dal comitato esecutivo.
- redigere il verbale delle riunioni da trascrivere su apposito libro firmato e tenuto a cura dei sindaci
- ~~• inviare copia di ogni verbale al segretario amministrativo ed al segretario generale~~
- ~~• vigilare sul rispetto della legge e dello statuto~~
- ~~• vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione~~
- ~~• vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento~~
- ~~• adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario~~
- ~~• sono responsabili della verità delle loro attestazioni~~
- ~~• sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.~~

DOVERI IN ORDINE AL CONTROLLO CONTABILE

La scelta della Confederazione è quella che il collegio sindacale sia incaricato di svolgere anche il controllo contabile, che si esplica come segue:

- g) verificare la regolare tenuta della contabilità;
- h) verificare la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni
- i) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- j) accertare il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio, con riferimento ai principi contabili ed alle norme di legge;
- k) redigere una relazione che esprima il giudizio del collegio sul bilancio consuntivo;
- l) esprimere i pareri richiesti dai regolamenti economici

SCHEMA ELENCO CONTROLLI COLLEGIO SINDACALE

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

- A) controlli delle procedure
 - B) controlli periodici
 - C) controlli sul bilancio
 - D) controlli su operazioni straordinarie
- II